

CAMB/2025/40 del 29/09/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER TIROCINI
CURRICULARI.**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 29 settembre 2025 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	A
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER TIROCINI CURRICULARI.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante "Norme di organizzazione territoriale delle

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14.05.2012 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 341/90 che prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante "Norme per la promozione dell'occupazione" che, all'art. 18 prevede l'istituzione di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e di stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per la promozione uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- la Dir. Min. 1 agosto 2005, n. 2/2005, "Tirocini formativi e di orientamento" emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale assegna, tra l'altro, un prioritario interesse per le amministrazioni nel favorire l'utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università, ed un ruolo attivo alle amministrazioni, affinché le stesse contribuiscano ad individuare le materie, gli studi, le relazioni, le analisi utili alla propria organizzazione ed ai processi in generale, favorendo l'esperienza del tirocinante, consentendogli l'approccio diretto all'organizzazione e ai processi lavorativi, anche al fine di sviluppare percorsi orientati alle nuove necessità delle amministrazioni pubbliche;

premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 142/1998, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati e per ogni tirocinio deve essere predisposto un progetto formativo e di orientamento;
- l'Agenzia intende dar corso alle iniziative formative di tirocinio curricolari e formative per agevolare i percorsi di orientamento degli studenti attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per proseguire le attività di collaborazione già in essere con diversi Atenei;
- l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rientra fra i soggetti promotori dei

percorsi di tirocinio;

dato atto che:

- il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo per la messa in pratica delle conoscenze acquisite durante il corso di formazione;
- la sottoscrizione della convenzione di tirocinio non comporterà alcun onere finanziario, né retributivo né assicurativo, per l'Agenzia;

considerato che i tirocini formativi curriculari rappresentano una doppia opportunità, sia per la formazione applicata degli studenti universitari, che per l'inserimento temporaneo all'interno degli enti ospitanti di persone qualificate con formazione universitaria aggiornata, in grado di portare un contributo innovativo alle attività svolte;

ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per consentire, nel limite delle disponibilità degli uffici ad accogliere tirocinanti, agli studenti che ne facciano richiesta lo svolgimento delle attività formative presso l'Agenzia;

stabilito che:

- ATERSIR e UNIMORE convengono di regolare il rapporto di collaborazione nei modi e nei tempi così come indicati nello schema di convenzione allegato al presente atto;
- l'Agenzia favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, servizi e dell'assetto organizzativo;
- i percorsi di tirocinio curricolare saranno definiti sulla base di specifici programmi formativi che ne espliciteranno di volta in volta i contenuti formativi, organizzativi e la durata;
- l'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e ne attesta le attività svolte;
- che il tirocinio ha natura formativa, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- spetta ai soggetti promotori (Università) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile

verso terzi;

- i tirocini potranno essere svolti in tutte le sedi e le Aree organizzative dell'Agenzia;

dato atto altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non produce effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di accogliere studenti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per tirocini curriculari per la realizzazione di una esperienza formativa sul lavoro, con le modalità ed alle condizioni indicate nella convenzione e nei progetti formativi che verranno sottoscritti per ogni studente in tirocinio, in base a quanto previsto dal Regolamento generale dell'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore, che interviene in nome e per conto dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i., la convenzione di cui al punto 2. che precede;
4. di dare atto che il Dirigente dell'Area, ovvero il Funzionario, che accoglie gli studenti in tirocinio riveste il ruolo di tutore aziendale nei confronti degli studenti/tirocinanti intervenendo nella sottoscrizione del progetto formativo, della valutazione del percorso di tirocinio ed in ogni altro documento inerente il singolo percorso di tirocinio;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



*Università degli studi di Modena e Reggio Emilia -
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del
26/10/2015*

Convenzione n

CONVENZIONE DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

L’**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** – , con sede in , , codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto promotore”, rappresentata da , nato a il ,

E

con sede legale in , - , codice fiscale e partita IVA n. , nel prosieguo del presente atto denominata “Soggetto Ospitante” rappresentata da , codice fiscale , nato a il , in qualità di ,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore come da progetto/i di tirocinio allegato/i. La presente Convenzione è valida per l'attivazione di tirocini curriculari con gli studenti di tutti i Corsi di studio UNIMORE.

Articolo 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze

in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 5

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal

tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria e Dipartimento di Economia Marco Biagi, questi si riservano di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento verranno definite direttamente col Dipartimento interessato.

Articolo 7

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 8

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Articolo 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 10

La presente convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata o caricamento della stessa firmata digitalmente sull'applicativo "Piattaforma Tirocini". La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal soggetto promotore ai sensi degli articoli 15 e 15-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

....., lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL DIRETTORE

()

.....

Per accettazione:, lì

IL SOGGETTO OSPITANTE

()

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 36 / 2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER TIROCINI
CURRICULARI.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone

Bologna, 10/09/2025

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Caterina Bagni

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 30/09/2025